



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

venerdì 10 giugno 2016

dalle ore 14,00 alle 19.00

AULA MAGNA della Fondazione Università di Mantova.

**ILLECITI DISCIPLINARI PIU' FREQUENTI E LORO SANZIONI
- ESEMPI PRATICI DI DETERMINAZIONE DEI
CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI A
COMMITTENZA PRIVATA E PUBBLICA**



Introduzione.

Principi normativi di Deontologia ed esercizio della Professione



La Riforma delle professioni ([DPR 137/2012](#)) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore il 15 agosto 2013.

Art. 1 Definizione e ambito di applicazione

Ai fini del presente decreto: a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

A caratterizzare la Riforma, per prima cosa, la rinnovata definizione di **professione regolamentata**, stralciata nella parte in cui vi includeva gli iscritti in elenchi o registri tenuti da amministrazioni o enti pubblici, pertanto riservata ad un preciso elenco di professioni.

ARCA-SINTEL

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childdpagename=DG_CRA%2FPage%2FCRALayoutCentrale&cid=1213279279928&p=1213279279928&pagename=DG_CRAWrapper

Codici ATECO per classificazione attività economiche
Studi di architettura «M.71.11»

Modello **YK18U**

71.11.00 - Attività degli studi di architettura

Introduzione.

Principi normativi di Deontologia ed esercizio della Professione



Art. 2. Accesso ed esercizio dell'attività professionale

1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

Comune di Mantova
Prot: **0017547** - 07/05/2014
Class: **3.15**
Orig: **I** UO: **LP**

COMUNE DI MANTOVA

HN20140017547

Prot. Gen.le n. 49992/2013

AVVISO PUBBLICO

Per l'aggiornamento dell'elenco di professionisti idonei per il conferimento di incarichi professionali dei servizi afferenti all'architettura, all'ingegneria ed affini, di importo inferiore a 100.000,00 euro.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici

In applicazione di quanto disposto dagli artt. 90, comma 6 e 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.s., e dall'art. 267 del DPR 207/2010, al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in materia di conferimento di incarichi

rende noto

che il Comune di Mantova, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 538 del 01/04/2014, intende procedere all'aggiornamento dell'albo professionisti disponibili ed idonei ad assumere incarichi di importo inferiore € 100.000,00 (centomila/00), per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché per lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza cantieri e collaudo in materia di Lavori Pubblici di competenza comunale.

Introduzione.

Principi normativi di Deontologia ed esercizio della Professione



Art. 3. Albo unico nazionale

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

CNAPPC

<http://www.cnappc.it/>

29/5/2016 CNAPPC - Albo unico nazionale

 **CNA** CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PAPAVICINI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

RICERCA

NOME

COGNOME

SOCIETÀ

ORDINE DI APPARTENENZA



ALBO UNICO NAZIONALE

Le informazioni qui presenti sono rese dal Consiglio Nazionale, in collaborazione con gli Ordini provinciali e sulla base dei dati da questi ultimi forniti.
Eventuali dati errati devono essere comunicati direttamente dall'interessato all'Ordine provinciale di appartenenza, unico soggetto titolato a variare i contenuti dell'Albo.

E' possibile ricercare i dati relativi ad un professionista per nominativo e per Ordine provinciale di appartenenza.
I dati sono resi pubblici in base alla normativa vigente composta dall' art.3 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n.2537, dall' art. 16 della L. 21 dicembre 1999 n.526 e dall'art.3 del DPR 137/2012.

<http://www.cnappc.it/>

1/2

Introduzione.

Principi normativi di Deontologia ed esercizio della Professione



Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa

1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. 2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria. 3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

La pubblicità

Avrà ad oggetto **l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli attinenti alla professione, la struttura dello studio ed anche i compensi richiesti**. Sarà libera, l'importante è che sia veritiera e non denigratoria. Dovrà comunque essere sottoposta alle regole del Codice del Consumo (DLgs 206/2005), se si viola l'interesse del consumatore, e del DLgs 145/2007 per quanto concerne la pubblicità ingannevole a danno di altri professionisti.

Introduzione.

Principi normativi di Deontologia ed esercizio della Professione



Art. 5 Obbligo di assicurazione

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 **costituisce illecito disciplinare**.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'obbligo di assicurazione RC

Polizza per responsabilità civile professionale architetti
Convenzione CNAPPC

Via S. Maria dell'Anima 10
00186 Roma

Responsabile del Procedimento: *Tamara Dante*

I documenti messi a disposizione del CNAPPC

1. Scarica il [Disciplinare del CNAPPC per le Assicurazione RC Professionale](#).
2. Scarica le [Linee guida delle condizioni di polizza e condizioni di negoziazione](#).
3. [Dichiarazione di partecipazione alla procedura](#).
4. [Schema di contratto di convenzione](#)

Introduzione.

Principi normativi di Deontologia ed esercizio della Professione



Art. 6 Tirocinio per l'accesso

1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed e' finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione. (...omissis)

Tirocinio per architetti Novità per la formazione universitaria per architetti

Il testo di direttiva europea recepito, oltre a definire le competenze e le capacità che ciascuno studente di architettura deve acquisire durante il corso di studio, ne fissa la durata: **la formazione di architetto deve prevedere cinque anni di università** oppure non meno di quattro anni di studi e un attestato che certifichi il completamento di due anni di tirocinio (effettuato anche in un altro Paese dell'Unione europea).

Il titolo di architetto è tra quelli che gode del riconoscimento automatico.

Ogni stato membro riconosce il titolo di formazione di architetto, conseguito in un altro Paese, se conforme a condizioni minime dettagliate dalla direttiva. Se conforme, gli attribuisce automaticamente, ai fini dell'accesso e dell'esercizio dell'attività professionale, lo stesso valore di un titolo rilasciato dalle proprie università. Si tratta di un principio già sancito nella prima versione della direttiva sulle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/Ce). A cambiare ora sono le condizioni minime di formazione, tra le quali fa ingresso il tirocinio.

Per godere del riconoscimento automatico, secondo il nuovo Dlgs, la formazione di architetto deve prevedere cinque anni di università oppure non meno di quattro anni di studi e un attestato che certifichi il completamento di due anni di tirocinio professionale.

Introduzione.

Principi normativi di Deontologia ed esercizio della Professione



Art. 6 Tirocinio per l'accesso

1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed e' finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione. (...omissis)

Il tirocinio avrà anche il compito di sensibilizzare gli architetti su questioni etiche. I futuri professionisti, si legge nel testo del DLgs, dovranno «capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali».

**AVREMO MODO DI PARLARNE
NELLA RELAZIONE SUCCESSIVA**

Tirocinio per architetti Novità per la formazione universitaria per architetti

Il testo di direttiva europea recepito, oltre a definire le competenze e le capacità che ciascuno studente di architettura deve acquisire durante il corso di studio, ne fissa la durata: **la formazione di architetto deve prevedere cinque anni di università** oppure non meno di quattro anni di studi e un attestato che certifichi il completamento di due anni di tirocinio (effettuato anche in un altro Paese dell'Unione europea).

Il titolo di architetto è tra quelli che gode del riconoscimento automatico. Ogni stato membro riconosce il titolo di formazione di architetto, conseguito in un altro Paese, se conforme a condizioni minime dettagliate dalla direttiva. Se conforme, gli attribuisce automaticamente, ai fini dell'accesso e dell'esercizio dell'attività professionale, lo stesso valore di un titolo rilasciato dalle proprie università. Si tratta di un principio già sancito nella prima versione della direttiva sulle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/Ce). A cambiare ora sono le condizioni minime di formazione, tra le quali fa ingresso il tirocinio.

Per godere del riconoscimento automatico, secondo il nuovo Dlgs, la formazione di architetto deve prevedere cinque anni di università oppure non meno di quattro anni di studi e un attestato che certifichi il completamento di due anni di tirocinio professionale.

Introduzione.

Principi normativi di Deontologia ed esercizio della Professione



Art. 7 Formazione continua

-- La formazione e l'aggiornamento --

1. *Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. **La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.***

2. *I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.*

3. *Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.*

4. *Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.*

5. *L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi **anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.** «MANTOVA ARCHITETTURA e POLITECNICO ad esempio !!*

Introduzione.

Principi normativi di Deontologia
ed esercizio della Professione

-- Dell'illecito disciplinare - consiglio di disciplina --



Art. 8 Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

- 1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.*
- 2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.*
- 3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio.*

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

DELIBERA N. 3 DEL 29 ottobre 2013

"Individuazione nominativi per Consigli di Disciplina"

Il Consiglio dell'Ordine riunito in data 29 ottobre 2013 presso la sede dell'Ordine, giusta convocazione del 25 ottobre 2013, avente al punto 9) dell'O.d.G. l'individuazione dei nominativi per i Consigli di disciplina, verificato che sono presenti seguenti Consiglieri

DELIBERA

a) di comunicare al Presidente del Tribunale di Mantova, al fine della sua selezione degli 11 componenti il Consiglio di Disciplina territoriale dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Mantova, i seguenti 22 nominativi individuati come sopra detto:

Introduzione.

Principi normativi di Deontologia
ed esercizio della Professione

-- Dell'illecito disciplinare - consiglio di disciplina --



Principi normativi di Deontologia
ed esercizio della Professione

II CODICE DEONTOLOGICO
degli architetti, pianificatori, paesaggisti,
conservatori, architetti iunior e pianificatori iunior
italiani